

Articolo 1 Premessa

- 1.1 Le presenti condizioni generali producono effetto tra le parti come di seguito individuate:
"Complife": società Complife Italia S.r.l., con sede legale in Garbagnate Milanese (MI) Via Guido Rossa 1, P.IVA 11093320155, come parte incaricata dell'espletamento del servizio;
"Cliente": il soggetto giuridico che richiede a Complife l'effettuazione dei servizi tra quelli offerti da Complife.
- 1.2 Le relazioni contrattuali tra Complife ed il Cliente sono regolate dalle presenti condizioni generali, che si presumono note al Cliente in quanto pubblicate sul sito internet www.complifegroup.com, quando non specificatamente accettate con la sottoscrizione del Cliente medesimo in calce al presente documento.
- 1.3 Eventuali deroghe o aggiunte alle presenti condizioni generali devono essere concordate per iscritto dalle Parti e si intendono accettate da Complife solo se riportate nella conferma d'ordine.
- 1.4 In caso di contrasto tra le condizioni generali qui riportate e le condizioni specifiche di vendita convenute tra le Parti, prevalgono le condizioni specifiche.
- 1.5 I singoli contratti sono conclusi secondo apposite convenzioni scritte, mediante accettazioni delle offerte di vendita di Complife o in ogni altra forma ritenuta idonea alle circostanze purchè comunicata in forma scritta.

Articolo 2 Oggetto del contratto

- 2.1 Il rapporto tra Complife ed il Cliente può avere ad oggetto la prestazione di una pluralità di servizi, che includono: le analisi microbiologiche e/o chimico-fisiche sui materiali forniti dal Cliente, i test di sicurezza ed efficacia *in-vitro* e *in-vivo*, la consulenza tecnica e l'assistenza regolatoria, forniti anche presso la sede del Cliente.
- 2.2 I singoli servizi scelti dal Cliente saranno indicati nelle offerte di vendita formulate da Complife.

Articolo 3 Offerte

- 3.1 Ogni offerta di vendita sarà valida per il tempo in essa indicato. Il contratto si considererà concluso nel momento in cui perverrà a Complife formale accettazione, sottoscritta dal Cliente, dell'offerta proposta, nonché delle condizioni e della eventuale documentazione richiesta. La validità del contratto è riferita all'anno in corso.
- 3.2 In deroga a quanto previsto nel precedente 3.1, l'offerta si considererà comunque tacitamente accettata in ogni sua parte, dal momento dell'invio da parte del Cliente a Complife dei campioni sui quali verranno effettuati i servizi oggetto dell'offerta.

Articolo 4 Garanzia di certificazioni e accreditamento

- 4.1 Il Sistema di Gestione della Qualità di Complife è certificato secondo gli standard previsti dalla ISO 9001.
- 4.2 I Centri di Saggio Complife sono certificati conformi alla Buona Pratica di Laboratorio (BPL) da parte del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2004/9/EC, per l'esecuzione di prove non cliniche (test chimico-fisici, test di chimica analitica, saggi microbiologici, studi di tossicità e studi di compatibilità *in-vitro*) ai fini previsti dalla regolamentazione e volte a valutare gli effetti dei prodotti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente.

Articolo 5 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- 5.1 Complife, nello svolgimento della propria attività, applica ed ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008.
- 5.2 Il Cliente deve segnalare a Complife i pericoli ed i rischi, anche solo potenziali, connessi alla manipolazione del campione ed allegare una scheda di sicurezza e/o informazioni circa la composizione del campione, se dovute.
- 5.3 Nel caso in cui un dipendente di Complife svolga la propria attività presso la sede del Cliente, quest'ultimo ha l'obbligo di informare Complife sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Articolo 6 Prezzi e pagamenti

- 6.1 I prezzi e le modalità di pagamento sono indicati nelle offerte di vendita.
- 6.2 L'eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo comporterà, fatta salva ogni miglior determinazione in merito alla gravità dell'inadempimento, l'applicazione sull'importo impagato degli interessi di cui al D. Lgs 231/2002.
- 6.3 In caso di interruzione anticipata del test su richiesta del Cliente, verrà addebitato un importo calcolato sulla base delle attività svolte fino al momento della richiesta.
- 6.4 Eventuali spese di sdoganamento dei campioni sono a carico del Cliente, salvo diversi accordi tra le Parti.

- 6.5 In caso di mancato raggiungimento del minimo fatturabile, a fine mese verrà emessa fattura relativa a tutte le analisi eseguite e l'eventuale differenza verrà fatturata come spese di gestione.

Articolo 7 Modalità di invio dei campioni

- 7.1 Se non diversamente concordato, il Cliente provvede con proprio personale al campionamento, sotto la sua esclusiva responsabilità e sulla base di procedure adeguate in termini di corretta operatività manuale e significatività statistica, garantendo il quantitativo minimo necessario per l'esecuzione delle prove/test indicate nell'offerta di vendita. Il tipo di contenitore utilizzato per i campioni e l'imballo per il trasporto devono essere adatti a conservarne lo stato. *(Indicazioni più dettagliate sulla corretta esecuzione del campionamento possono essere reperite sul sito web www.complifegroup.com).*
- 7.2 Spetta al Cliente, salvo diversa indicazione, inviare il campione in prova, definendo con Complife le corrette modalità di trasporto. Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni che potrebbero inficiare il risultato analitico. La consegna del campione è sotto la responsabilità esclusiva del Cliente, salvo il caso in cui Complife provveda al ritiro tramite proprio incaricato. L'analisi condotta da Complife farà sempre comunque riferimento alla condizione del campione al momento della consegna.
- 7.3 Ogni campione deve essere identificato con i seguenti dati: codice o nome identificativo del campione, numero di lotto, classe merceologica (cosmetico, alimento, dispositivo medico ecc...), tipologia e/o descrizione del prodotto (se non indicato sul packaging), nome del Cliente.
- 7.4 I campioni inviati a Complife devono essere preceduti o accompagnati da richiesta analisi scritta che riporti la data, i dati di identificazione di ciascun prodotto, l'analisi richiesta (metodica) ed il riferimento della relativa offerta di vendita. Per la richiesta di analisi chimiche e microbiologiche deve essere preferibilmente utilizzato il modello informatico "Modulo_Invio_Campioni" predisposto da Complife per la presa in carico automatizzata dei campioni in arrivo tramite piattaforma web di Complife "Lab Extended".
- 7.5 Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite a Complife.
- 7.6 In caso di inesatte o esigue indicazioni, saranno a carico esclusivo del Cliente eventuali importi aggiuntivi e/o possibili ritardi nella consegna delle analisi.
- 7.7 Il Cliente garantisce, ove necessario, durante lo svolgimento del servizio, tutta la collaborazione propria e dei propri dipendenti, ausiliari o terzi, senza alcun onere nei confronti di Complife. Tale collaborazione dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di legge in vigore, nonché secondo le norme riguardanti le condizioni di sicurezza e le prescrizioni per la prevenzione degli infortuni di cui all'articolo 5 che precede.

Articolo 8 Data inizio e conclusione delle analisi

- 8.1 In generale, le analisi microbiologiche hanno inizio entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione del campione da parte di Complife, fatto salvo l'onere di Complife di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione. I tempi di esecuzione di tutte le altre prove, compresi gli studi di sicurezza ed efficacia *in vitro* e *in vivo*, sono concordati in fase di definizione dell'offerta.
- 8.2 I campioni in attesa di accettazione vengono tenuti in apposita area di quarantena che ne garantisce il mantenimento.
- 8.3 I test di sicurezza ed efficacia *in vivo* verranno effettuati sul numero di volontari riportato in offerta; in caso di drop out non è prevista l'inclusione di ulteriori volontari.
- 8.4 La data di consegna dei Rapporti di prova/ Test Report al cliente è indicata all'interno di ogni singola offerta in relazione alla tipologia di test.

Articolo 9 Metodo di analisi/protocollo di esecuzione del test

- 9.1 Complife si impegna a rendere le prestazioni concordate nel contratto, in conformità con le prescrizioni vigenti, sulla base delle regole della tecnica comunemente applicate ed approvate.
- 9.2 Nel caso in cui il Cliente non specifichi il metodo da utilizzare per le analisi, Complife seleziona il metodo ritenuto più idoneo alle esigenze manifestate dal Cliente, preferibilmente pubblicato sia su norme internazionali, nazionali o regionali da organizzazioni tecniche rinomate, sia su pubblicazioni o riviste scientifiche specializzate; qualora ciò non sia possibile Complife utilizza proprie procedure analitiche. In ogni caso, qualora il prodotto o la matrice da testare non siano già noti o già stati testati, Complife si riserva di eseguire, ove opportuno, verifiche preliminari per valutare la adeguatezza delle metodiche individuate. Tali necessità saranno esplicitate nell'offerta relativa al test proposto. Ulteriori più estese validazioni sulle specifiche matrici del Cliente devono essere richieste in fase di offerta.
- 9.3 Il metodo di prova/ protocollo proposto è indicato nell'offerta e, pertanto, considerato accettato dal Cliente. Qualora i metodi e i protocolli descritti in offerta rientrino nella proprietà intellettuale di COMPLIFE, possono essere riprodotti e/o condivisi con terzi (interamente o parzialmente) solo in seguito ad accordi tra il Cliente ed i terzi che ne garantiscano la riservatezza, come

meglio specificato nel successivo art. 15. Ogni violazione, anche parziale, di tale condizione determinerà automaticamente azione di risarcimento danni.

- 9.4 Su richiesta del Cliente, Complife fornisce chiarimenti sui metodi e sulle procedure che saranno utilizzati.
- 9.5 Qualora il metodo di analisi sia proposto dal Cliente, Complife si impegna ad informare il medesimo nel caso in cui il metodo proposto sia considerato non appropriato oppure obsoleto. Anche in questo caso, qualora non disponibili dati di validazione o verifica del metodo, Complife si riserva di eseguire, ove opportuno, verifiche preliminari per valutare la adeguatezza delle metodiche individuate. Tali necessità saranno esplicitate nell'offerta relativa al test proposto
- 9.6 La gestione del campione è affidata al Customer Service di Complife che provvede al ritiro, se concordato, identifica con codice univoco il campione e lo immette nel ciclo di analisi/test, fornisce informazioni relative allo stato dei campioni e/o delle analisi/test, e, solo per prove chimiche e microbiologiche, provvede alla pubblicazione del rapporto di prova sul portale web e/o all'invio al Cliente. Eventuali richieste relative a chiarimenti o interpretazione dei risultati saranno inoltrate dal customer service al tecnico competente. I risultati riportati sul Rapporto di Prova o sul Test Report, identificato dal codice del campione, sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova/test.
- 9.7 I campioni sottoposti a prova sono conservati per un massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di emissione del Rapporto di Prova/Test Report, e le registrazioni relative alle analisi eseguite sono conservate per almeno 10 (dieci) anni, salvo diversa disposizione di legge o accordi contrattuali specifici.
- 9.8 I campioni sottoposti a prova sono conservati per un massimo di 30 gg., decorrenti dalla data di emissione del Rapporto di Prova/Test Report definito o del draft ove sia possibile l'emissione per prove non accreditate, e le registrazioni relative alle analisi eseguite sono conservate per almeno 10 (dieci) anni, salvo diversa disposizione di legge o accordi contrattuali specifici.
- 9.9 Il personale dei Laboratori Complife può utilizzare, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di ufficio, tutti i dati, le informazioni e le circostanze di cui viene a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ed è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 Rapporti di Prova/Report

- 10.1 Complife è responsabile unicamente dei risultati riferiti ai campioni oggetto di analisi. Complife, quindi, non è responsabile dell'immissione in commercio del prodotto del Cliente né delle modalità di uso consigliate dal Cliente.
- 10.2 I Rapporti di Prova/Test Report sono elaborati e redatti con un livello di accuratezza ragionevole ed usuale nel settore. Il Cliente prende atto del fatto che l'analisi effettuata si riferisce a un numero e tipo determinati di campioni di prodotto o a uno studio specifico con un numero determinato di volontari. L'applicazione dei Rapporti di Prova/Test Report su larga scala, quindi, per affermare la validità di prodotti non oggetto di Rapporti di Prova/Test Report o per affermare l'efficacia del prodotto su soggetti con caratteristiche diverse rispetto a quelli oggetto del test, non è oggetto di responsabilità di Complife.
- 10.3 I Rapporti di Prova relativi a prove chimiche e microbiologiche, in formato .pdf, vengono rilasciati di preferenza nell'apposita sezione privata del Cliente predisposta sul proprio portale web; alternativamente vengono inviati all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente.
- 10.4 I Report di studi microbiologici (ad esempio *challenge test*), chimici (ad esempio studi di stabilità), test di sicurezza ed efficacia in vitro e in vivo vengono inviati in formato .pdf all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente.
- 10.5 I Report di test di sicurezza ed efficacia in vitro sono redatti in doppia lingua italiano/inglese. Richieste di report solo in lingua inglese dovranno essere comunicate prima dell'emissione e accettazione dell'offerta.
- 10.6 I Report di test di sicurezza in vivo e valutazione SPF sono redatti in doppia lingua italiano/inglese. Richieste di report solo in lingua inglese dovranno essere comunicate prima dell'emissione e accettazione dell'offerta.
- 10.7 I Report di test di efficacia in vivo sono redatti solo in lingua inglese: richieste di report in lingua italiana o in doppia lingua dovranno essere comunicate prima dell'emissione e accettazione dell'offerta.
- 10.8 La richiesta di Rapporti di Prova/Test Report in forma cartacea deve essere posta dal Cliente durante la formulazione dell'offerta.
- 10.9 Modifiche e stampe cartacee di Rapporti di Prova (RdP) e/o Test Report su richiesta del Cliente e non per cause imputabili a Complife, costituiscono oggetto di addebito separato di € 5,00/cad. per RdP, € 25,00/cad. nel caso di report microbiologici e/o chimici e di € 50,00/cad. nel caso di report di test in vitro e/o in vivo.
- 10.10 In caso di test che preveda la fornitura di immagini, il formato e la risoluzione con cui le stesse saranno fornite sono quelli specifici della fotocamera utilizzata per l'acquisizione delle immagini. La qualità delle immagini acquisite (luminosità, inquadratura, formato, risoluzione, ecc.) è funzionale ai fini delle valutazioni previste nel protocollo dello studio. La qualità delle immagini è di natura tecnica e non marketing. Specifiche richieste relative alla qualità delle immagini devono essere

previamente concordate con Complife. Le immagini sono archiviate nel formato originale per un massimo di 6 mesi dalla data di prima emissione del Report. Trascorsi 6 mesi, le immagini saranno convertite in formato compresso. La compressione delle immagini può comportare una perdita di risoluzione.

- 10.11 Il Cliente può utilizzare i Rapporti di Prova e Test Report per scopi inerenti la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prova ed i risultati ottenuti. I Rapporti di Prova ed i Report, con l'esplicito utilizzo del nome o marchio Complife, non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza espressa autorizzazione da parte della medesima Complife.
- 10.12 La violazione dell'obbligo di cui sopra comporterà l'applicazione di una penale pari a dieci volte l'onere previsto in fattura e salvo il risarcimento del danno.
- 10.13 Complife provvede all'archiviazione dei Rapporti di Prova e Report per 10 (dieci) anni secondo modalità previste dalla vigente normativa.
- 10.14 Complife esclude ogni forma di garanzia concernente i Rapporti di Prova/Test Report che non sia tassativamente ed inderogabilmente prevista dalla legge applicabile alle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Articolo 11 Subappalto delle prove

- 11.1 Con l'accettazione delle presenti condizioni generali, il Cliente autorizza Complife a subappaltare a terzi in tutto o in parte il lavoro per ragioni tecniche e/o logistiche.
- 11.2 Complife è responsabile nei confronti del Cliente delle attività cedute a terzi subappaltatori dei quali abbia verificato la competenza. Tale responsabilità decade qualora il laboratorio terzo sia stato indicato dal Cliente.
- 11.3 Nel caso di prove accreditate, il subappalto potrà avvenire, previo consenso del Cliente, solo presso altri laboratori che hanno accreditato la prova in oggetto.

Articolo 12 Reclami

- 12.1 Eventuali reclami dovranno essere indirizzati a: "Complife – Assicurazione Qualità" (qualityassurance@complifegroup.com) e dovranno contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni.
- 12.2 Reclami e contestazioni riguardanti difformità dei Rapporti di Prova o dei Test Report rispetto ai requisiti del Cliente saranno valutati se fatti pervenire in forma scritta a Complife entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento oggetto di contestazione.

Articolo 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito, "GDPR") ed in particolare l'art. 13 del Regolamento, Complife garantisce che il trattamento dei dati personali effettuati con qualsiasi mezzo di elaborazione sia informatico che cartaceo, sarà svolto nel rispetto dei diritti degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, alla tutela dell'identità e della dignità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

13.1 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Titolare del trattamento è Complife Italia S.r.l., con sede legale in Garbagnate Milanese (MI) Via Guido Rossa 1

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:

- via e-mail all'indirizzo info@complifegroup.com
- via posta al seguente indirizzo: Complife Italia S.r.l., via Guido Rossa, 1 20024, Garbagnate Milanese (MI)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è contattabile scrivendo a dpo@complifegroup.com

13.2 Finalità e modalità del trattamento

I Vostri dati personali saranno trattati per ottemperare ad obblighi di legge/regolamento imposti dalla normativa nazionale o comunitaria, per l'adempimento degli obblighi di natura amministrativa e contabile e per l'adempimento degli obblighi contrattuali ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate.

13.3 Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali rientra nelle prescrizioni di cui all'art. 6, par. 1, lettere b) e c) del GDPR in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all'adempimento di obblighi di legge e regolamentari.

13.4 Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'adempimento degli obblighi di legge e di contratto ed il mancato conferimento degli stessi potrebbe rendere impossibile l'esecuzione delle predette attività

13.5 Ambito di circolazione dei dati

Per il perseguimento delle predette finalità i Vostri dati personali potranno essere comunicati a Studi professionali, consulenti e professionisti operanti a supporto degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e potranno essere comunicati nell'ambito delle società appartenenti al Gruppo Complife.

13.6 Trasferimento dati all'estero

Per il perseguimento delle predette finalità i Vostri dati personali potranno essere resi disponibili ad altre Società del Gruppo Complife, in UE ed extra UE.

13.7 Conservazione dei dati personali

I Vostri dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati e comunque, nel rispetto delle tempistiche di conservazione previste dalle norme vigenti di volta in volta applicabili.

13.8 Diritto di accesso ai dati ed altri diritti

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, il Cliente (l'Interessato) ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. L'Interessato ha diritto di chiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e la limitazione del trattamento in caso di contestazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi oppure in ogni caso e discrezionalmente per tutte quelle finalità basate sul consenso. L'Interessato ha inoltre il diritto di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto del trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard per permettere il trasferimento su altre piattaforme di sua scelta anche tramite trasmissione diretta ove questa stessa sia tecnicamente fattibile (c.d. diritto alla portabilità dei dati).

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento:

- via e-mail all'indirizzo info@complifegroup.com
- via posta al seguente indirizzo: Complife Italia S.r.l., via Guido Rossa, 1 20024, Garbagnate Milanese (MI)

Nel caso di mancato o parziale riscontro alle predette richieste, avrà diritto di proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14 Dati dei volontari ai sensi del Regolamento UE 679/2016

14.1 I dati dei volontari indicati negli studi clinici inclusa l'immagine relativa a parti del corpo, sono raccolti ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016.

14.2 Tutti i dati personali e sensibili del volontario, comprese le immagini e le immagini digitali, non possono essere utilizzati in contesti che mettono a repentaglio la loro dignità personale e il loro decoro. È inoltre vietato accompagnare le immagini con riferimenti nei dettagli personali. In particolare, in dati personali e sensibili del Volontario potranno essere trattati esclusivamente nel rispetto dei principi di (1) liceità, correttezza e trasparenza, (2) limitazione delle finalità (3) minimizzazione dei dati, (4) esattezza, (5) limitazione della conservazione ed (6) integrità e riservatezza.

14.3 Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE 679/2016 "*L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento*" e può esercitare i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 679/2016. In particolare, il volontario ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. In questo caso, laddove Complife dovesse ricevere una richiesta di cancellazione - ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 679/2016 - provvederà ad informare tempestivamente il Cliente affinché quest'ultimo possa provvedere alla cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali del volontario dai canali di divulgazione e diffusione utilizzati, così come previsto dal medesimo articolo del Regolamento. La cancellazione dei dati dovrà avvenire entro un mese, oppure entro tre mesi tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, dalla ricezione della richiesta dell'Interessato, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento UE 679/2016. Dell'avvenuta cancellazione, il Cliente darà tempestiva informazione a Complife, affinché quest'ultima possa comunicarlo all'Interessato.

14.4 In caso di inottemperanza alle richieste del volontario, di cui al punto 14.3 che precede, da parte di Complife e del Cliente, il volontario, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Regolamento UE, avrà il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 15 Obbligo di riservatezza

- 15.1 Alla luce della elevata sensibilità dei dati e delle informazioni scambiate tra le parti, queste si impegnano a mantenere il segreto e quindi a non rivelare a terzi né usare esse stesse, direttamente od indirettamente, anche successivamente all'esecuzione delle prestazioni e/o dopo la cessazione per qualsiasi motivo del contratto, le conoscenze e notizie apprese in funzione e/o conseguenza delle attività, relativamente a (a mero titolo esemplificativo):
- 15.1.1 caratteristiche e/o sequenza chimica dei prodotti del Cliente e/o composizione delle materie prime utilizzate nei prodotti del Cliente;
 - 15.1.2 funzioni, procedure applicative, metodiche, tempi, sequenze, caratteristiche tecniche, processo tecnico relativo sia alle produzioni effettuate dal Cliente che agli studi eseguiti da Complife;
 - 15.1.3 attività commerciale e industriale delle parti;
 - 15.1.4 politiche di ricerca tecnologica relative a nuovi macchinari/impianti, nuovi procedimenti, nuove formulazioni chimiche, nuovi prodotti/servizi;
 - 15.1.5 qualsivoglia altra informazione e/o dato acquisito nell'esercizio delle attività di cui al presente accordo o comunque ad esse strumentali (congiuntamente ai punti da 15.1.1 a 15.1.4 che precedono, le "Informazioni Riservate").
- 15.2 Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalle parti solo ed esclusivamente ai fini delle attività di cui al presente accordo e nei termini ivi concordati.
- 15.3 Le parti si impegnano, all'esito delle attività di cui al presente accordo, a restituire ovvero a distruggere prontamente qualsivoglia supporto e/o documento (sia originale che in copia) su cui siano contenute le Informazioni Riservate apprese nell'esercizio della propria attività, fatto salvo esclusivamente quanto previsto ai punti 9.7 e 9.8 e 10 che precedono. I documenti di proprietà del Cliente saranno comunque conservati presso Complife per un periodo minimo di 6 mesi a partire dalla data di ricevimento.
- 15.4 Le parti si impegnano a non intraprendere alcuna attività correlata allo, o comunque strumentale allo, ottenimento di diritti di proprietà intellettuale sulle funzioni, procedure applicative, metodiche, tempi, sequenze, caratteristiche tecniche, processo tecnico o analitico e simili relativi sia alle produzioni effettuate dal Cliente che agli studi eseguiti da Complife;
- 15.5 Le parti si adopereranno al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate e le sottoporranno alle misure di sicurezza con le quali sono solite trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
- 15.6 Le Parti dovranno prendere ogni necessaria precauzione onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate a membri delle rispettive organizzazioni che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dello svolgimento delle attività.
- 15.7 Le Parti si impegnano a non comunicare le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte a soggetti diversi dai propri dipendenti o collaboratori che abbiano necessità di conoscere le informazioni nell'ambito dei suddetti scambi. Ciascuna delle Parti informerà chiaramente i dipendenti in merito alla natura riservata delle Informazioni Riservate e li obbligherà a rispettare tutti gli aspetti dell'Accordo di riservatezza
- 15.8 La violazione di anche solo una delle previsioni di cui al presente accordo, anche solo parziale, conferisce la facoltà alle parti di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando il risarcimento del danno subito.
- 15.9 Le Parti convengono che gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che:
- 15.9.1 Erano già note alla parte ricevente prima della divulgazione da parte della parte comunicante;
 - 15.9.2 Erano di dominio pubblico per fatto o atti diversi da omissioni attribuibili alla parte ricevente;
 - 15.9.3 Sono state divulgate alla parte ricevente da una terza parte che non ha ricevuto tali informazioni dalla parte divulgante;
 - 15.9.4 Devono essere divulgate ai sensi di un atto del tribunale o di una pubblica autorità, o di un ente di accreditamento o di certificazione (in tal caso la parte ricevente dovrà dare alla parte divulgante comunicazione scritta contenente gli estremi della richiesta, prima di divulgare le Informazioni Riservate).

Articolo 16 Richieste di risarcimento

- 16.1 Qualora i campioni di prodotto da sottoporre a prova presentino caratteristiche o comportamenti anomali non imputabili a difetti strumentali o errata manipolazione da parte del personale Complife preposto all'analisi, le eventuali spese di risarcimento per i danni perpetrati a persone e/o oggetti saranno a carico del Cliente.
- 16.2 Complife è responsabile nei confronti del Cliente solo per danni diretti ed immediati cagionati con dolo o colpa grave. In nessun caso sarà responsabile verso il Cliente a titolo contrattuale o extracontrattuale o ad ogni altro titolo, per danni cagionati con colpa lieve e/o per danni indiretti, danni da perdita di utile, danno derivanti dal mancato utilizzo o fermo macchine, danni d'immagine, danni da perdita di chance ecc.

Articolo. 17 Marchio

COMPLIFE GROUP® è un marchio regolarmente registrato di proprietà di Complife. È fatto divieto al Cliente di utilizzarlo senza previo consenso del titolare.

Articolo 18 Clausola risolutiva espressa

Complife ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo a suo carico per lo svolgimento dei servizi dedotti nel contratto medesimo, oltre che per violazione delle regole previste dal Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001 come meglio descritto nel successivo Articolo 19. Resta salvo ogni altro rimedio di legge incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 19 Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001 e Codice Etico

- 19.1 Il Cliente è a conoscenza che Complife ha adottato ed applica un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale (all'indirizzo <https://www.complifegroup.com/home/corporate-responsibility/>) e che dichiara di aver compreso.
- 19.2 Il Cliente aderisce ai principi del citato Modello e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 19.3 Il Cliente si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla nostra azienda ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del nostro Codice Etico.

Articolo 20 Foro competente e legge applicabile

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione delle presenti condizioni generali di fornitura, la competenza sarà in via esclusiva del Foro di Milano, con esclusione, pattiziamente accettata, di ogni altro Foro. La legge applicabile sarà la legge italiana.

Luogo e Data

CLIENTE (Timbro e Firma)

.....

.....

Il Cliente riconosce di aver preso visione delle condizioni generali, di approvarle e di accettare esplicitamente per iscritto le pattuizioni contenute nelle seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: Articolo 1.2 (Accettazione condizioni generali); Articolo 1.3 (Deroghe); Articolo 3.2 (Accettazione tacita offerta); Articolo 6 (Prezzi e pagamenti); Articolo 7 (Modalità di invio dei campioni); Articolo 9 (Metodo di analisi/protocollo di esecuzione del test); Articolo 10 (Rapporti di prova/Report); Articolo 11 (Subappalto delle prove); Articolo 12 (Reclami); Articolo 15 (Obbligo di riservatezza); Articolo 16 (Richieste di risarcimento); Articolo 17 (Marchio); Articolo 18 (Clausola risolutiva espressa); Articolo 20 (Foro competente e legge applicabile).

Luogo e Data

CLIENTE (Timbro e Firma)

.....

.....